

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DECRETO RISTORI - DECRETO RISTORI BIS

ART.13 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)

Per i **datori di lavoro privati** che hanno sede operativa in Italia, sono **sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (**scadenza del 16.12.2020**)

1. Si applica ai soli datori di lavoro che svolgono in via prevalente **attività con codice ATECO presenti nell'Allegato 1**;
2. Dovranno essere **versati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021** o in quattro rate a partire dalla medesima data.

ART. 11 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori Bis)

La sospensione dei **versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 (scadenza del 16.11.2020)**, di cui all'art.13 del Decreto Ristori, si applica anche in favore dei:

1. **datori di lavoro privati appartenenti ai settori che rientrano nell'Allegato 1**;
2. **datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative in Italia nelle "zone rosse" appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.**



La sospensione non opera per i premi assicurazione obbligatoria INAIL.



I pagamenti dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021** o in quattro rate a partire dalla medesima data.



IL MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE, ANCHE NON CONSECUTIVE, DETERMINA LA DECADENZA DEL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE.

Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA
ai sensi della Legge n. 633/1941

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

La circolare INPS n.128 del 12/11/2020 precisa che la sospensione in questione non opera rispetto alla terza rata INPS in scadenza al 16.11.2020 riferita alla rateizzazione prevista dal Decreto Rilancio (n.34/2020) e Decreto Agosto (n.104/2020).

 **ART.7 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori Bis) – SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI**

Sono **sospesi i versamenti** che scadono nel mese di novembre 2020 (**scadenza del 16.11.2020**) relativi a:

- Iva;
- Ritenute alla fonte (di cui agli artt. 23 e 24 DPR n.600/1973);
- Trattenute addizionali regionali e comunali

Per le seguenti categorie:



Attività sospese dal DPCM 03.11.2020 con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia;



Attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” o “zone arancioni”;



Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 e attività di agenzie di viaggio o tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”.

Fonte: D.L. 149/2020, D.L. 137/2020